

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI
ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISTURBO MENTALE**

Reg. ASL N° del

Contratto tra l'Azienda per la Tutela della Salute e la Struttura sanitaria denominata **Cooperativa Sociale l'Arca – Comunità Santa Caterina** per l'anno 2017.

L'anno 2017 , addì del mese di in Oristano tra **l'Azienda per la Tutela della Salute** (di seguito denominata ATS) con sede in Sassari - Via Monte Grappa, 82 - C.F. e P. I.V.A. 92005870909, nella persona del Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano Dott. Mariano Meloni, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, appositamente delegato con delibera del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017, da una parte ,

e

la Struttura sanitaria **Cooperativa Sociale l'Arca – Comunità Santa Caterina** (di seguito denominata Struttura) con sede Legale in Ghilarza (OR) Corso Umberto 234, C.F. e P.I. n. 00682500954, nella persona del Legale Rappresentante Sig.ra Agnese Lampreu, nata a Sedilo il 21/01/1961 dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006, art. 8 e della Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 art. 2 lettera f), l'ATS stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

- che l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della L.R. 10/2006;

- che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla stipulazione dei

rapporti contrattuali definiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/2006;

- che in base alla Disposizioni della Giunta Regionale, l'ATS è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è provveduto alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ivi comprese quelle di riabilitazione globale;

- che l'attività contrattuale locale riferita all'assistenza ai soggetti con disturbo mentale è definita dalla DGR n. 53/8 del 29.12.2014 "Programmazione nel settore della

Salute mentale per gli anni 2015-2016. Assistenza residenziale e semiresidenziale:

recepimento delle intese Stato-Regioni pertinenti (Rep. Atti n. 116 del 17.10.2013 e

n. 138 del 13.11.2014); definizione delle tipologie di struttura, dei numero di posti

letto e delle capacità operative autorizzabili ed accreditabili", attraverso la quale si è

provveduto alla riqualificazione del sistema regionale in accordo con le indicazioni

del Piano di Azioni Nazionale della Salute Mentale (PANSM) approvato in sede di

Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano

ed Autonomie locali (CU) - Rep. Atto n. 4 del 24.1.2013;

- che la DGR n. 66/22 del 23.12.2015 ha definito la fase di transizione del sistema

regionale della salute mentale, durante la quale i contratti per l'acquisto di prestazioni

dei privati accreditati hanno durata annuale;

- che la DGR n. 57/3 del 23.10.2008 e ss.mm.ii. "Attività sociosanitarie a carattere

residenziale per le persone con disturbo mentale. Adeguamento requisiti minimi, pa-

rametri di fabbisogno e sistema di remunerazione" ha definito il regime tariffario;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-

gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con Determinazione RAS N. 837 E N. 838 DEL 01/08/2016 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, suddivise per regimi (residenziale e diurno) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportate nell'allegato Y al presente contratto);
- il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'Azienda e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l'ATS, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;
- l'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contributiva

(D.U.R.C.), il certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A., con attestazione dell'insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure;

L'ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii

- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ATS dovrà richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n. 243.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accREDITAMENTO istituzionale possieda i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accREDITATE dalla Regione ovvero, nelle more del completamento del percorso di accREDITAMENTO definitivo, che la capacità operativa sia stata oggetto di rimodulazione con rilascio di apposita autorizzazione alla realizzazione da parte della Regione ed che i volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati su base annuale.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di validità del presente contratto e la ATS si impegna a verificare la persistenza degli

stessi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.

La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell'art. 2, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro, 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs., n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, ogni tipologia di Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto.

Articolo 5

Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione

dell'accREDITamento ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, d.lgs n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii. e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Firmato digitalmente da

AGNESE LAMPREU

Firma rappresentativa accreditata
AGNESE LAMPREU
O = non presente
C = IT

Successivamente ai provvedimenti adottati dall'Assessorato, l'Azienda potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto, dandone altresì formale comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Fatta salva l'ipotesi di cui sopra, il provvedimento di revoca dell'accREDITamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., del presente contratto.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti

alla dotazione organica, di cui all'art 3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore Generale della ATS.

Art. 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura deve fornire con cadenza mensile la prova della corretta compilazione e

tenuta del libro unico del lavoro di cui al precedente comma. Qualora ciò non avven-
ga si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del pre-
sente contratto, con riferimento alla mensilità interessata, fino all'adempimento.

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni
nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venga ri-
levata la violazione del detto obbligo, si procederà alla sospensione dei pagamenti
delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla mensilità inte-
ressata, fino all'adempimento.

Firmato
digitalmente da
Per ?

AGNESE LAMPREU

Firma rappresentativa della Struttura

CN = LAMPREU AGNESE
O = non presente
C = IT

Articolo 6

Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svol- gimento delle prestazioni erogabili.

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in
premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le
modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spe-
sa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di
profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del
presente contratto.

Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assisten-
za specialistica, assistenza protesica e integrativa dovranno essere erogate secon-
do le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 25/6 del 2006 e ss.mm.ii.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le

attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ATS.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.

Firmato digitalmente da
Per accettare
AGNESE LAMPREU
Firma rappresentativa della Struttura
CN = LAMPREU
AGNESE
O = non presente
C = IT

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.

Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le modalità e le procedure indicate nelle disposizioni regionali indicate in premessa.

Articolo 8 - Appropriatelyzza clinica

In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal D.P.C.M. del 2911.2001 e ss.mm.ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

Articolo 9 – Debito Informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il Sistema informativo nazionale dipendenze – S.I.S.M. – nell'ambito della rete telematica regionale in via di realizzazione.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

Firmato digitalmente da

Firma rappresentativa della Struttura
AGNESE LAMPREU

CN = LAMPREU
AGNESE
O = non presente
C = IT

Articolo 10

Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nelle disposizioni regionali vigenti. Il complesso delle prestazioni erogate sono da intendersi senza oneri a carico degli ospiti. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.

Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze temporanee dovute alle verifiche nel proprio contesto di vita è riconosciuto il 30% della retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno.

La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione

delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla U.V.T.. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

Articolo 11 - Tetto di spesa

Il tetto di spesa netto annuale previsto è il seguente:

- **anno 2017: € 715.400,00** corrispondente ad un importo mensile medio di € 59.616,66;

Nei limiti del tetto di spesa netto, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y.

La Struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa contrattato, oltre il quale si applica la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 12 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.

Firmato digitalmente da

AGNESE LAMPREU

Pe.
CN = LAMPREU

Firma rappresentativa a

O = non presente

C = IT

Il tetto di spesa lordo annuale previsto è il seguente:

anno 2017: € 722.554,00

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.

Nell'allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per raggruppamenti omogenei di prestazioni.

Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla Struttura non potrà essere usata per la compensazione.

Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare il tetto netto di spesa riportato nell'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Per le prestazioni eventualmente erogate oltre i tetti di spesa netti contrattati, si applica la decurtazione del 20% della tariffa, fino al raggiungimento del tetto lordo, oltre il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.

La decurtazione applicata sarà calcolata su base annuale.

Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto lordo contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale stabilito dalla Giunta regionale che rappresenta, pertanto, un

vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l'anno di riferimento.

Firmato digitalmente da
Per accettazione
AGNESE LAMPREU
Firma rappresentante legale di
CN = LAMPREU
AGNESE
O = non presente
C = IT

Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli

La Struttura si impegna ad adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti.

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA se dovuta, predeterminate dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.

L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell'importo fatturato mensilmente.

L'ATS dall'esito delle verifiche sull'appropriatezza provvederà a quantificare l'importo relativo alle prestazioni inappropriate e la Struttura provvederà all'emissione della relativa nota di credito.

Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS competente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile.

L'eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione dell'ultima fattura dell'anno di riferimento del contratto. Qualora venga accertato il superamento del tetto netto si applicherà la decurtazione di cui al precedente articolo 12.

Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.

Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per responsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l'ATS provvederà comunque ad erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall'erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Articolo 15 - Modifica del contratto

Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.

Articolo 16 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017. E' escluso il rin-

novo tacito.

Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R.

Articolo 16 bis - Risoluzione del contratto

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;

b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 2;

g) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 3.

Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria

rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Firmato digitalmente da

**AGNESE
LAMPREU**

Fi
CN = LAMPREU
AGNESE
O = non presente
C = IT

Per accettazione

te legale della Struttura

Articolo 17 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art 17 del D.L.460/97 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'alt. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A ai sensi dell'alt. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii.,

Articolo 18 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle

norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Per il Rappresentante legale ATS

Rappresentante legale Struttura accreditata

Dr. Mariano Meloni

Firmato digitalmente da
Sig.ra Agnese Lampreu

MELONI
MARIANO

Firmato digitalmente da
MELONI MARIANO
Data: 2017.09.05
13:27:23 +02'00'

AGNESE LAMPREU

**CN = LAMPREU
AGNESE
O = non presente
C = IT**

Modello Allegato X

Denominazione struttura: COMUNITA' PSICHIATRICA AD ALTA INTENSITA' TERAPEUTICA "SANTA CATERINA"
Sede: CORSO UMBERTO I N°234 – 09074 GHILARZA

Allegato n. 1**ASSETTO ORGANIZZATIVO E DOTAZIONE ORGANICA**

COGNOME e NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA	MANSIONI	ORE SETT.LI	TIPO CONTRATTO
PORCU CARLA	PRCRL79D52G113Z	PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA	PSICOLOGA COORDINATRICE EQUIPE RIABILITATIVA	18 ORE	LIBERO PROFESSIONISTA
CORDELENA ELENA	CRDLNE81D65B354C	PSICHIATRA	DIRETTORE SANITARIO	20 ORE MENSILI	LIBERO PROFESSIONISTA
SALARIS TANIA	SLRTNA87D65E004G	RAGIONIERA	IMPIEGATA AMMINISTRATIVA	38	TEMPO INDETERMINATO
LAMPREU AGNESE	LMPGNS61A61I564S	INFERMIERA PROF.	COORDINATRICE / INFERMIERA PROF.	38	TEMPO INDETERMINATO
CITZIA GIAN PIETRO	CTZGPT75L17G113D	INFERMIERE PROF.	INFERMIERE PROF.	38	TEMPO INDETERMINATO
CADEDDU TIZIANA	CDDTZN69S47B055R	INFERMIERA PROF.	INFERMIERA PROF.	38	TEMPO INDETERMINATO
COGOTZI SARA	CGTSRA91C49E004N	INFERMIERA PROF.	INFERMIERA PROF.	38	TEMPO INDETERMINATO
MISCALI MARCO	MSCMRC89D14I452F	INFERMIERE PROF.	INFERMIERE PROF.	38	TEMPO INDETERMINATO
MASALA FERNANDO	MSLFNN72L26G384S	INFERMIERE PROF.	INFERMIERE PROF.	38	TEMPO INDETERMINATO
CECCARELLI MANUELA	CCCMNL83B45E004E	EDUCATRICE PROF.	EDUCATRICE PROF.	32.5	TEMPO INDETERMINATO
CERINA NICOLA	CRNNCL82R01E441N	PSICOLOGO	EDUCATORE PROF.	26	TEMPO INDETERMINATO
COSSU ANNA PAOLA	CSSNPL80P59I851M	EDUCATRICE PROF.	EDUCATRICE PROF.	38	TEMPO INDETERMINATO
MURGIA MARIA	MRGMRA88C47E004H	EDUCATRICE PROF.	EDUCATRICE PROF.	20	TEMPO INDETERMINATO
PIRAS MARTINA	PRSMNTN88A65E004C	EDUCATRICE PROF.	EDUCATRICE PROF.	38	TEMPO DETERMINATO
ULERI LUCA	LRULCU93A20G203P	TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	38	TEMPO DETERMINATO
MANCA FABRIZIO	MNCFRZ72H12E004A	OSS	OSS	38	TEMPO INDETERMINATO

MANCA SIMONE	MNCSMN80L02E379W	OSS	OSS	38	TEMPO INDETERMINATO
MEDDE MASSIMILIANO	MDDMSM78P12G113I	OSS	OSS	38	TEMPO INDETERMINATO
MISCALI CONCETTA	MSCCCT66L71F979X	OSS	OSS	38	TEMPO INDETERMINATO
OPPO JOSE'	PPOJSO67C22G384Y	OSS	OSS	38	TEMPO INDETERMINATO
ORSOLINO NATALINO	RSLNLN64T25A007W	OSS	OSS	12	TEMPO INDETERMINATO
PINNA ANGELA	PNNNGL62E64I564W	OSS	OSS	38	TEMPO INDETERMINATO
PIRAS MARIA GIOVANNA	PRSMGV64L50G113T	OSS	OSS	23	TEMPO INDETERMINATO
MEDDE GIUSEPPE ANTONIO	MDDGPP75B11G113L	GIARDINIERE	GIARDINIERE	8	TEMPO DETERMINATO

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS-ASSL di Oristano o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS-ASSL di Oristano o, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS-ASSL di Oristano.

Data 01/06/2017

Timbro e Firma
Agnese Lampreu

Firmato digitalmente da

AGNESE LAMPREU

CN = LAMPREU
AGNESE
O = non presente
C = IT

Allegato Y anno 2017 ASSISTENZA NEL SETTORE DELLA SALUTE MENTALE

FABBISOGN O COMPLESSI VO DELLE SEGUENTI ASSL (Riepilogo)	struttura	Tipologie DI PRESTAZIONE	TARIFFA GIORNALIER A	N. gg/ prestazioni	tetto netto	Tetto lordo complessivo
SASSARI ORISTANO NUORO CAGLIARI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA DI GHILARZA	Residenziale ad alta intensità terapeutica	€ 140,00	5.110	€ 715.400,00	€ 722.554,00
		Gruppi Residenziali di integrazione sociale	€ 80,00	-		
		Gruppi di convivenza	€ 40,00	-		
	Totale				€ 715.400,00	€ 722.554,00

Per la Struttura
Il Rappresentante Legale

Firmato digitalmente da

AGNESE LAMPREU

CN = LAMPREU
AGNESE

O = non presente

C = IT

Per ATS Sardegna
Il Direttore Area Socio Sanitaria Locale